

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Articolo 1 Costituzione

1. I Comuni dell'Ambito Valle Imagna – Villa D'Alme' (vedi elenco allegato) si costituiscono in Azienda Speciale Consortile, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 267/2000, per la gestione associata di attività, funzioni e servizi di competenza degli Enti Locali in materia socio assistenziale e socio sanitaria, così come meglio definiti al successivo art. 3.

Articolo 2 Denominazione – Sede

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di " VALLE IMAGNA – VILLA D'ALME" - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (anche detta nel seguito, per brevità, AZIENDA).
2. La sede legale dell'AZIENDA è presso uno dei Comuni Soci.
3. E' data facoltà all'AZIENDA di dislocare uffici e servizi anche in sedi diverse, in funzione di criteri di efficacia e di efficienza.

Articolo 3 Scopo e finalità

1. Scopo dell'AZIENDA è l'esercizio delle attività connesse ed inerenti:
 - alla gestione dei servizi sociali, servizi socio - educativi, assistenziali e socio sanitari in generale;
 - alla gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale in particolare alle fasce deboli della popolazione quali Anziani, Disabili, Minori e Famiglia e nuove povertà, ivi compresi interventi di formazione e orientamento;
 - ogni altra attività inerente il settore socio assistenziale e socio sanitario ad essa commissionata in convenzione, con protocolli d'intesa o con altra forma giuridica dai Comuni Soci.

In qualsiasi caso ogni tipo di attività sociale o socio assistenziale di competenza degli Enti Locali Consorziati.

2. I servizi istituzionali facenti capo all'AZIENDA sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare, ad Anziani, Emarginati, Disabili, Minori.

3. Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'AZIENDA hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di efficienza e di economicità, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa del concetto di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella

definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

Articolo 4 Durata

1. L'AZIENDA ha la durata di 50 anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione Costitutiva coincidente con la stipula dell'atto costitutivo.
2. Al termine finale, l'AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.
4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 5 Recesso

1. E' consentito il recesso degli Enti Consorziati, in tutti i casi previsti dalla legge e dalla presente Convenzione, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. E' consentito il recesso a conclusione del Piano di Zona Triennale. Non è possibile recedere successivamente all'approvazione del Nuovo Piano di Zona.
3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.
5. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'Ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Articolo 6 Scioglimento

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'AZIENDA, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come

indicato all'art. 9 e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

4. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

5. Al personale in servizio al momento dello scioglimento, con contratto a tempo indeterminato, verrà garantita una collocazione presso i Comuni Soci, in coerenza a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di personale.

Articolo 7 Organi Aziendali

1. L'AZIENDA si ispira, nei suoi criteri e nelle sue prassi, al principio di distinzione tra competenza politica (indirizzo e controllo) e competenza tecnica (gestione).

2. Sono organi dell'AZIENDA:

- L'Assemblea Consortile;
- Il Presidente dell'Assemblea Consortile;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore.

3. Restano valide tutte le condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge.

4. La composizione numerica di questi organi, le competenze loro assegnate e i criteri di accesso, sono questioni disciplinate nello Statuto dell'AZIENDA.

Articolo 8 Modalità di adesione e di partecipazione

1. Si acquisisce diritto a partecipare all'AZIENDA, quando si verificano congiuntamente le seguenti situazioni:

- a) Conferimento del capitale di dotazione;
- b) Conferimento dei servizi attinenti l'oggetto sociale dell'AZIENDA;

2. In fase di avvio, i servizi conferiti dai Soci fondatori saranno quelli previsti dal Piano di Zona e dai Comuni per le Leggi di Settore;

3. L'Assemblea Consortile approva, tramite deliberazione, i conferimenti dei servizi che danno diritto di partecipazione all'AZIENDA;

4. I Soci fondatori sono i 21 Comuni dell'Ambito Territoriale Valle Imagna – Villa D'Almè, indicati all'art.1, rappresentati dai Sindaci dei singoli Comuni, ovvero dai propri delegati;
5. La partecipazione alla gestione dell'AZIENDA è fondata sulla quota;
6. Ciascuna singola quota è stabilita:
 - a) per il 60% in modo indistinto in base al numero degli Enti Consorziati;
 - b) per il 40% in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2007, stabilendo che la popolazione dei Comuni con meno di 1.500 abitanti, venga arrotondata a 1.500 abitanti per un ammontare complessivo di € 27.000,00=, costituente l'ammontare complessivo del capitale sociale;
7. Ciascun Ente Consorziato partecipa all'Assemblea con un proprio rappresentante;
8. I rapporti tra i Comuni Soci e l'AZIENDA sono regolati da disciplinari, regolamenti o contratti di servizio che prevedano, tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i risultati attesi, la pianificazione economica e, sulla base di questa, i corrispettivi da riconoscere all'AZIENDA.

Articolo 9 Criteri per il voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea Consortile dal proprio Sindaco o da persona da questi delegata preferibilmente in via permanente.
2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.
3. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti Consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate:
 - a) quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti pari a complessivi 600 voti. I suddetti 600 voti sono attribuiti a ciascun Ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati;
 - b) quota relativa al conferimento di servizi pari a complessivi 400 voti. I suddetti 400 voti sono attribuiti a ciascun Ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso e il numero dei servizi conferiti o delegati all'AZIENDA.
4. . L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione).

Articolo 10 Ammissione di altri Enti

1. E' consentita l'adesione di altri Enti all'Azienda Consortile dopo la sua istituzione, a patto che questi accettino integralmente le norme della Convenzione e dello Statuto e che abbiano una competenza nel settore dei servizi alla persona.
2. La nuova adesione è deliberata dall'Assemblea Consortile a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% +1 delle quote di partecipazione.

3. L'ammissione di nuovi Soci ha effetto all'1 gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione della deliberazione di ammissione da parte dell'Assemblea Consortile.

4. L'ammissione di nuovi Soci comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura stabilita dallo Statuto, oltre alla modifica della presente Convenzione e dello Statuto.

Articolo 11 Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

- a) La partecipazione all'Assemblea dell'AZIENDA, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità stabilite nello Statuto;
- b) Il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
- c) La partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'AZIENDA, proporzionato ai voti assembleari totali.

2. Gli Enti Consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'AZIENDA e a verificarne la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

3. Gli Enti Consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'AZIENDA, erogando alla stessa un contributo (di cui all'art. 13) determinato secondo modalità definite nello Statuto, sulla base del criterio dell'utilizzo dei servizi e/o del peso demografico.

Articolo 12 Trasmissione degli atti agli Enti Consorziati

1. Gli atti fondamentali dell'AZIENDA sono :

- a) il Piano Programma;
- b) il Bilancio preventivo triennale ed annuale;
- c) il Bilancio di esercizio (stato patrimoniale e conto economico);
- d) il Rendiconto Economico;
- e) il Piano Finanziario.

2. Gli atti fondamentali vanno trasmessi agli Enti Consorziati contestualmente all'affissione all'Albo Consortile.

Articolo 13
Finanziamento dell'Azienda Consortile

1. Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:
 - a. conferimenti di capitale da parte degli Enti Consorziati;
 - b. contributi dagli Enti Consorziati;
 - c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da Enti o soggetti privati;
 - d. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati al comma 5 dell'art. 3 dello Statuto dell'AZIENDA;
 - e. prestiti o accensione di mutui;
 - f. contributi economici richiesti per conto dei Comuni a Regione, Stato, Comunità Europea, etc.
2. I contributi annuali da parte degli Enti Consorziati devono essere previsti da ciascun Comune consorziato in sede di approvazione del bilancio previsionale e ivi iscritti.
3. Gli Enti Consorziati hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria dell'AZIENDA, in due rate semestrali anticipate, la somma iscritta nei propri bilanci come contributo all'AZIENDA.

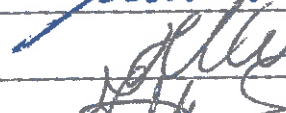
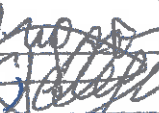
Articolo 14
Garanzie

1. La gestione associata, qualunque sia la natura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli utenti dell'Ambito Territoriale degli Enti Consorziati.
2. Ciascun Ente Consorzio può sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche inerenti l'attività consortile.
3. La risposta conseguente deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

Articolo 15
Modifiche della Convenzione

1. Le modifiche alla presente Convenzione sono approvate dai Consigli degli Enti Consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta deliberata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti e delle quote di partecipazione.

Comuni dell'Ambito Territoriale Valle Imagna- Villa d'Almè

Comune di	Firma del Sindaco
ALME'	
ALMENNO SAN BARTOLOMEO	
ALMENNO SAN SALVATORE	
BARZANA	
BEDULITA	
BERBENNO	
BRUMANO	
CAPIZZONE	
CORNA IMAGNA	
COSTA IMAGNA	
FUIPIANO VALLE IMAGNA	
LOCATELLO	
PALADINA	
PALAZZAGO	
RONCOLA	
ROTA D'IMAGNA	
SANT'OMOBONO TERME	
STROZZA	
VALNBREMBO	
VALSECCA	
VILLA D'ALME'	